

CODICE CIVILE
e di **PROCEDURA**
CIVILE
e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di S. Piancastelli



Neldiritto
Editore

2026
III edizione

scrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo **previgente** disponeva: 2360. - **Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.** È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

⁽²⁾ Vedi anche art. 121, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52.

2361. Partecipazioni⁽¹⁾. — L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l'intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

⁽²⁾ Le parole «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato» sono state aggiunte, in fine, dall'art. 24, comma 2, lett. d) l. 23 dicembre 2021, n. 238.

2362. Unico azionista⁽¹⁾. — Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.⁽²⁾

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del Codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.»

Il testo **previgente** disponeva: 2362. - **Unico azionista**
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 5 d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Il testo **previgente** disponeva: Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Sezione VI Dell'assemblea⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sezione così sostituita dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2363. Luogo di convocazione dell'assemblea⁽¹⁾. — L'assemblea [20] è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente [2366, 2488].

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo **previgente** disponeva: 2363. - **Luogo di convocazione dell'assemblea**
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾. — Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria [2368]:

- 1) approva il bilancio [20, 2423, 2433];
- 2) nomina e revoca gli amministratori [c.c. 2350, 2383]; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale [c.c. 2398, 2400] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ⁽⁴⁾;
- 3) determina il compenso degli amministratori [2389] e dei sindaci [2402], se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in

ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti [c.c. 2393, 2393-bis, 2407, 2408, 2434];

6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.⁽⁷⁾

L'assemblea ordinaria deve essere convocata [2367, 2386, 2401, 2409, 2446, 2447, 2485, 2486] almeno una volta l'anno [20, 2217, 2426, 2472], entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Vedi art. 1 co. 1 d.l. 25 marzo 2011 n. 26 convertito in l. 23 maggio 2011 n. 73 (Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali) in base al quale: *In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del Codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.*

⁽²⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451 c.c., dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo *previgente* disponeva: 2364. - *Assemblea ordinaria*

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

⁽³⁾ Vedi anche artt. 72, 92, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Codice delle assicurazioni private; vedi inoltre art. 123 ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52; vedi infine art. 23, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

⁽⁴⁾ Numero così modificato dal comma 3 dell'art. 37, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile».

⁽⁵⁾ Con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 106, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ai sensi del comma 7 dell'art. 106 cit., le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

⁽⁶⁾ Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70) ha disposto (con l'art. 106, co. 1) la modifica dell'art. 2364, co. 2. In particolare l'art. 106 co. 1 del citato d.l. prevede che *«In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio».*

⁽⁷⁾ Numero sostituito dall'art. 9, co. 1, lett. a), del D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo *previgente* disponeva: «6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari».

2364 bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza⁽¹⁾⁽²⁾.

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti⁽³⁾.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁽²⁾ Vedi art. 1 co. 1 d.l. 25 marzo 2011 n. 26 convertito in l. 23 maggio 2011 n. 73 (Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali) in base al quale: *In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del Codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.*

Vedi anche artt. 72, 92, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Codice delle assicurazioni private; vedi poi art. 123 ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52; vedi poi art. 23, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

⁽³⁾ Numero così modificato dal co. 4 dell'art. 37, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «5) nomina il revisore».

2365. Assemblea straordinaria⁽¹⁾.

L'assemblea straordinaria [2414-bis, 2415] delibera sulle modificazioni dello statuto [16, 21, 2348, 2349, 2368], sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza [2412, 2410].

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo *previgente* disponeva: 2365. - *Assemblea straordinaria*
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costi-

da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁽²⁾ Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle deliberazioni anteriori al 1° gennaio 2004 v. art. 223-sexies r.d. 30 marzo 1942 n. 318.

2379 ter. Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni⁽¹⁾⁽²⁾. — Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁽²⁾ Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle deliberazioni anteriori al 1° gennaio 2004 v. art. 223-sexies, r.d. 30 marzo 1942 n. 318.

Sezione VI BIS Dell'amministrazione e del controllo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sezione aggiunta dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Composta dai paragrafi da 1 a 6, ricomprende col medesimo numero e con la medesima rubrica il paragrafo 2 (Degli amministratori) e il paragrafo 3 (Del collegio sindacale) che in origine appartenevano alla precedente sezione VI. Vedi anche artt. 147 ter, 147 quater, 148, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. T. U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52.

§ 1 Disposizioni generali⁽¹⁾

⁽¹⁾ Paragrafo aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2380. Sistemi di amministrazione e di controllo⁽¹⁾. — Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo previgente disponeva: 2380. - Amministrazione della società. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

⁽²⁾ Articolo sostituito dall'art. 9, co. 1, lett. b), del D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo previgente disponeva: "Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione."

[§ 2 Degli amministratori]⁽¹⁾

⁽¹⁾ Paragrafo aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2004. Sostituisce l'originario paragrafo 2 ricompreso nella precedente sezione VI.

Rubrica del paragrafo soppressa dall'art. 9, co. 1, lett. c), del D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2380 bis Amministrazione della società⁽¹⁾⁽²⁾. — La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.